

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2025**

In data 16 dicembre 2025, presso la residenza municipale del Comune di SESTO SAN GIOVANNI, tra:

la delegazione di parte datoriale, così composta:

Presidente Segretario Comunale

Roberto Maria Carbonara;

la delegazione sindacale così composta:

FP CGIL

~~Lucilla Pirovano~~

ALEXANDRA BONFANTI

CISL

Agostino Vigna

CISL FP
MILANO METROPOLI

UIL FPL

Marisa Pasina

FABRIZIO SALTIERO

FEDIRETS

Sez. FEDIR

Paola Maria Menni

Marco Maldone

Sez. Direts Area DIREL

Di Pace Ruggiero

U.N.S.C.P.

R.S.A.

Alessandro Castelli

Francesca Del Gaudio

Le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) del personale dirigenziale per l'anno 2025.

Art. 1 Riparto delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato per l'anno 2025

1. Le parti, conseguentemente a quanto disciplinato dagli articoli 5 e 6 dell'accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2024, concordano che le risorse costituenti il fondo per l'anno 2025 dei dirigenti, risultano così ripartite:

ANNO 2025		
DESTINAZIONE	IMPORTO	%
Retribuzione di posizione	€ 282.403,09	51,97%
Retribuzione di risultato	€ 193.288,47	35,57%
Risorse previste da disposizioni di legge (incentivi per funzioni tecniche)	€ 65.909,51	12,13%
Welfare integrativo	€ 1.800,00	0,33%
TOTALE	€ 543.401,07	100%

Art. 2 Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 43 del CCNL 16/7/2024 nonché dell'eventuale correlazione con la retribuzione di risultato

L'articolo 9 del CCDI del 18 dicembre 2024 è così riscritto:

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, con salvezza delle eccezioni espressamente autorizzate dalla Legge (ad esempio, interventi finanziati con fondi di derivazione PNRR, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2023). Le eccezioni di cui al presente comma, si applicano anche con riferimento agli interventi sussumibili sotto la disciplina del Codice degli Appalti 2016 e relativo regolamento locale di attuazione.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3. Qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata secondo le aliquote previste nella tabella del presente regolamento.

4. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vigono sino al 30 dicembre 2024. A partire dal 31 dicembre 2024, l'incentivo per le funzioni tecniche è assegnabile ed erogabile, nel contesto del Codice dei Contratti 2023, anche ai dirigenti, secondo le modulazioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di lavoro, nazionale e decentrata integrativa. **(in ragione della previsione (a valenza retroattiva) contenuta nell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 73/2025, convertito in L. n. 105/2025)**

5. In particolare, la correlazione tra indennità di risultato e incentivo è disciplinata nei seguenti termini:

Incentivi		Retribuzione di risultato
Importo		Riduzione*
Da	A	%
0	10.000,00	zero
10.001,00	14.000,00	10%
14.001,00	20.000,00	20%
Oltre 20.000,00	Oltre 20.000,00	25%

*Non cumulabile sommando i diversi scaglioni

6. La liquidazione dell'incentivo relativo ai dirigenti è rimessa:

- Ove riguardante un dirigente di settore, al pertinente direttore di area;
- Ove riguardante un direttore di area, ad altro dirigente appartenente all'area;
- Al segretario generale, ove non risultino praticabili le opzioni di cui ai punti precedenti.

ART. 3 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

L'articolo 7 del CCDI del 18 dicembre 2024 è così riscritto:

1. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti è ancorata ai fattori previsti dal sistema di valutazione vigente, approvato con delibera di Giunta n. 369 del 20.12.2011 e integrato/modificato con delibere di Giunta n. 218 del 2.7.2013 e n. 151 del 20.05.2014, secondo il modello in esso previsto e di seguito riportato nello schema seguente:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		PERFORMANCE INDIVIDUALE	
OBIETTIVI DI LIVELLO SUPERIORE (COMPLESSIVI DI ENTE)	OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE AFFIDATA	OBIETTIVI SPECIFICI (DI PROGETTO/INCARICO)	COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
10%	20%	30%	40%

La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità definite nel sistema di valutazione sopra riportato, correlata alla retribuzione di posizione assegnata e al punteggio ottenuto nella valutazione, con un sistema "punto a punto".

2. Nel caso in cui il numero dei dirigenti in servizio nell'Amministrazione sia superiore a 5, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione

vigente, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Il numero dei dirigenti che beneficiano di detto incremento è pari al 20 % dei dirigenti in servizio, con arrotondamento all'unità superiore. Il calcolo della quota di risorse destinate alla retribuzione di risultato riservata a tale maggiorazione è il seguente:

$n^{\circ} \text{ dirigenti (20\% dei dirigenti in servizio)} * 30\% \text{ del valore medio pro-capite}$

3. In caso di parità dei punteggi relativi alle valutazioni, la maggiorazione è attribuita secondo i seguenti criteri:

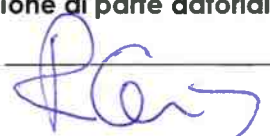
- a) non aver per percepito la maggiorazione del premio l'anno precedente;
- b) superiore valutazione media del triennio;
- c) maggiore anzianità di servizio nell'ente.

Art. 4 Norme finali

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni legislative, dei contratti nazionali vigenti e dell'accordo decentrato sottoscritto in data 18 dicembre 2024.

Letto, firmato e sottoscritto

Data, 16 dicembre 2025

Per la delegazione di parte datoriale:	Per la delegazione sindacale:
Presidente 	 FP CGIL
	CISL FP
Il Segretario Generale Roberto Maria Carbonara	UIL FPL
	FEDIRETS – sez. FEDIR
	FEDIRETS – sez. DIRETS
	Area DIREL
	UNSCP
	R.S.A.

Premesso quanto segue:

- Ai sensi della Deliberazione della Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Puglia n. 5 del 20genn2025, le prestazioni tecniche rese dai Dirigenti in ambito PNRR (seppur disciplinate dal precedente Codice dei Contratti 2016), sono incentivabili a partire dall'esercizio finanziario 2023;
- A partire dal 31 dicembre 2024, l'incentivo per le funzioni tecniche è assegnabile ed erogabile ai dirigenti anche fuori ambito PNRR, nel contesto del Codice dei Contratti 2023, secondo le modulazioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di lavoro, nazionale e decentrata integrativa, in ragione della previsione (a valenza retroattiva) contenuta nell'art. 2, comma 1 bis del D.L. n. 73/2025, convertito in L. n. 105/2025;
- A fronte del parere del MIT n. 3358, emesso in data 3apr25, l'Irap riconducibile alle attività incentivate dal Codice dei Contratti 2023 e successive modificazioni, resta a carico del bilancio comunale;
- La disciplina dell'istituto di che trattasi afferisce, altresì, al perimetro della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (cfr. Atto Presidente Anac 11ott23_fasc. 3360/2023);
- Ai sensi del CCNL della Dirigenza del 16/7/2024, art. 35 e art. 43, è possibile disciplinare nella sede decentrata integrativa la correlazione tra indennità di risultato e compensi incentivanti di altra natura;
- Lo stesso dicasi per i dipendenti non dirigenti (art. 7, comma 4 CCNL 2022);

Tra la delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal segretario generale, Roberto Maria Carbonara e le Rappresentanze Sindacali della Dirigenza;

Si conviene di disciplinare l'incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e agli ambiti PNRR, con riferimento alla Dirigenza, secondo quanto appresso riportato in grassetto.



FP

MILANO



REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I Principi generali

- Art.1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
- Art.2 - Destinatari
- Art.3 - Gruppo di lavoro
- Art.4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art.5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art.6 - Centrali di committenza
- Art.7 – Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art.8 - Graduazione della misura incentivante
- Art.9 - Disciplina delle varianti
- Art.10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art.11 - Graduazione della misura incentivante
- Art.12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art.13 - Principi in materia di valutazione
- Art.14 - Attività articolate e singole
- Art.15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art.16 - Attività del personale dirigenziale
- Art.17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art.18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art.19 - Informazione e confronto



CAPO I
Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Gli incentivi spettano per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto, le concessioni, il project financing.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. **Si precisa che il contributo fiscale a titolo di IRAP, riferito alle attività disciplinate dal Codice dei Contratti 2023, resta a carico dell'Amministrazione e del Bilancio Comunali.**
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti e i loro collaboratori, che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e/o addetti alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;



- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. Nei casi espressamente contemplati dalla legge, accedono all'incentivo tecnico anche i dirigenti, a seconda del ruolo direttamente assolto e in ossequio alla presente disciplina.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, e la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. A questo scopo, potranno svolgere il ruolo di RUP o potranno far parte del gruppo di lavoro, anche i dipendenti interni di altri settori purché forniscano opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte di atti e d'attività del progetto, fornitura o servizio, nel rispetto delle prescrizioni di legge tenendo conto:

- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
- delle esperienze professionali e formative acquisite e documentate;
- dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.



Nell'atto di incarico viene:

- nel caso di lavori, individuata l'opera da porre a base di gara;
- nel caso di servizi, individuato il servizio/fornitura da porre a base di gara;
- identificato l'importo presunto del costo dell'opera/fornitura/servizio, con riferimento ove presente ai documenti di programmazione dell'ente;
- individuato il RUP e i suoi collaboratori nelle fasi di programmazione-progettazione e affidamento-esecuzione;
- Individuati i singoli dipendenti costituenti il gruppo di lavoro e indicati compiti e responsabilità a ciascuno attribuiti;
- individuati i tempi di conclusione della fase assegnata.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente sentito il RUP competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto precedentemente incaricato, abbia svolto sino a quel momento.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/subprocedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e dal contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art.18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.



Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 80.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 10% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 4 b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa, per i settori tecnici;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella

realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Il Servizio preposto fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito all'utilizzazione di dette risorse che, in caso di utilizzo parziale, verranno mantenute per il successivo bilancio e per le medesime finalità.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
fino ad euro 2.000.000,00	Percentuale del 2%
per la parte eccedente euro 2 milioni e fino alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice	Percentuale del 1,80%
per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice: percentuale	Percentuale del 1,40%

2. La percentuale incentivante potrà essere incrementata fino al limite massimo del 2%, qualora si ravvisi una delle sottoelencate cause di complessità, acclarata dal Responsabile Unico del Progetto:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto-progetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) rendicontazione: ipotesi in cui le attività di rendicontazione eccedano gli standard normalmente richiesti (a titolo di esempio, PNRR; altri fondi di promanazione UE);

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

3. L'incentivo è calcolato sull'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano: le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano partecellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione od esproprio, nonché tutte le attività propedeutiche di supporto o integrative alla progettazione (necessarie all'approvazione dei progetti) e l'ammontare dell'IVA.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a circular stamp with the text "CISL" and "FP MILANO METROPOLI". To the right of the stamp, there is a large, stylized blue signature that appears to be "fca".

4. La percentuale dell'incentivo sarà ridotta all'1,80% anche per progetti di importo inferiore a 2.000.000,00 di euro, nel caso di opere di manutenzione che non richiedano particolari accertamenti, indagini, rendicontazione, o calcoli tecnici e computistici complessi.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti o modifiche al contratto conformi all'art. 120, comma 1, lett. a) b) e c) e comma 7 a) e b), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel nuovo quadro economico dell'intervento con provvedimento del RUP, che autorizza la variante ai sensi dell'art.120, c.13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI E OPERE				
ATTIVITA'	%	RUOLO	%MIN	%MAX
Responsabile unico di progetto	25	RUP	25	100
		Tecnici e Collaboratori	0	75
Programmazione della spesa per investimenti	2	Responsabile	20	100
		Tecnici e Collaboratori	0	80
Redazione del progetto di fattibilità	8	Responsabile	50	100
		Tecnici e Collaboratori	0	50
Progettazione esecutiva	23	Responsabile	25	100
		Tecnici e Collaboratori	0	75
Coordinamento sicurezza fase progettazione	4	C.S.P.	50	100
		Tecnici e Collaboratori	0	50
Verifica preventiva del progetto ai fini della validazione	2	Verificatore	50	100
		Tecnici e Collaboratori	0	50
Predisposizione dei documenti di gara	5	Responsabile	10	100
		Tecnici e Collaboratori	0	50
Ufficio di direzione lavori	24	Direttore dei Lavori	25	100

		Assistenti D.L.e Collaboratori	0	75
Coordinamento sicurezza fase esecuzione	4	C.S.E.	50	100
		Tecnici e Collaboratori	0	50
Collaudo - regolare esecuzione	3	Collaudatore	25	100
		Tecnici e Collaboratori	0	75
totale	100			

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
fino ad euro 500.000	Percentuale del 2%
per la parte eccedente euro 500.000 e fino a 1.000.000 euro	Percentuale del 1,50%
per la parte eccedente euro 1.000.000 e fino a 2.000.000 euro	Percentuale del 1,20%
per la parte eccedente euro 2.000.000 e fino a 5.000.000 euro	Percentuale del 0,4%
per la parte eccedente i 5.000.000 euro	Percentuale del 0,15%

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE				
ATTIVITA'	%	RUOLO	%MIN	%MAX
Responsabile unico di progetto	28	RUP	25	100
		Collaboratori	0	75



MILANO METROPOLI

Programmazione della spesa per investimenti	2	Responsabile	20	100
		Collaboratori	0	80
Predisposizione dei documenti di gara	10	Responsabile	50	100
		Collaboratori	0	50
Redazione progetto (livello unico)	25	Responsabile	25	100
		Collaboratori	0	75
Sicurezza	3	Responsabile	50	100
		Collaboratori	0	50
DEC	25	DEC	25	100
		Direttore operativo	0	75
		Collaboratori	0	50
Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica conformità	7	Collaudatore	25	100
		Collaboratori	0	75
<i>totale</i>	100			

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art.18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.



Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. In caso di affidamento di incarico esterno di supporto al RUP (per tutte le attività afferenti o per attività parziali), l'incentivo del RUP viene diminuito dal Dirigente in base alla seguente tabella:

TIPO DI INCARICO	TOTALE	PARZIALE
APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	50%	25%
APPALTI DI OPERE SPECIALI (IMPIANTI STRUTTURE ECC..)	50%	25%
APPALTI DI LAVORI EDILI, MANUTENZ. STRAORDINARIA, LAVORI STRADALI, RISTRUTTURAZIONI	30%	15%

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, **approvato con D. Lgs. n. 36/2023**, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, con salvezza delle eccezioni espressamente autorizzate dalla Legge (ad esempio, interventi finanziati con fondi di derivazione PNRR, **con decorrenza dall'esercizio finanziario 2023**). Le eccezioni di cui al presente comma, si applicano anche con riferimento agli interventi sussumibili sotto la disciplina del Codice degli Appalti 2016 e relativo regolamento locale di attuazione.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.
3. Qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata secondo le aliquote previste nella tabella del presente regolamento.
4. **Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vigono sino al 30 dicembre 2024. A partire dal 31 dicembre 2024, l'incentivo per le funzioni tecniche è assegnabile ed erogabile, nel contesto del Codice dei Contratti 2023, anche ai dirigenti, secondo le modulazioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di lavoro.**



OPOLI



nazionale e decentrata integrativa.

5. In particolare, la correlazione tra indennità di risultato e incentivo è disciplinata nei seguenti termini:

<i>Incentivi</i>		<i>Retribuzione di risultato</i>
<i>Importo</i>		<i>Riduzione*</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>%</i>
0	10.000,00	zero
10.001,00	14.000,00	10%
14.001,00	20.000,00	20%
Oltre 20.000,00	Oltre 20.000,00	25%

***Non cumulabile sommando i diversi scaglioni**

6. La liquidazione dell'incentivo relativo ai dirigenti è rimessa:

- Ove riguardante un dirigente di settore, al pertinente direttore di area;
- Ove riguardante un direttore di area, ad altro dirigente appartenente all'area;
- Al segretario generale, ove non risultino praticabili le opzioni di cui ai punti precedenti.

7. Per i dipendenti non dirigenti, la correlazione di cui al comma 4 è aggiornata secondo la seguente tabella:

<i>Incentivi</i>		<i>Retribuzione di risultato</i>
<i>Importo</i>		<i>Riduzione*</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>%</i>
0	5.000,00	zero
5000,01	7.000,00	10%
7.000,01	10.000,00	20%
Oltre 10.000,00	Oltre 10.000,00	25%

CISL FP
TECNO MILANO METROPOLI

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

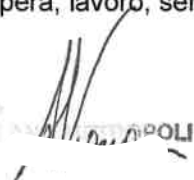
1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile unico di progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50 %
	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20 %
Costi di realizzazione	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60 %

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.



L. 10/10/2010


2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. La liquidazione dell'incentivo interviene, posto che si raggiungano e a partire dal raggiungimento dei seguenti step di risultato, in ragione delle attività positivamente/preventivamente realizzate, secondo la disciplina del presente regolamento:

TIPOLOGIA INTERVENTO	STEP RISULTATO
APPALTI/CONCESSIONI/PARTNERIARIATI AFFERENTI A SERVIZI	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A CADENZA ANNUALE
APPALTI PNRR	In sede di approvazione dei singoli SAL, STATO FINALE DEI LAVORI e del COLLAUDO, previa validazione ed erogazione corrispondente quota di contributo ministeriale
APPALTI DI LAVORI	In sede di approvazione dei singoli SAL, STATO FINALE DEI LAVORI e del COLLAUDO

4. Ai fini della liquidazione, il dirigente, sentito il RUP, entro 30 giorni dalla maturazione degli step di risultato rilevanti ai sensi del comma 3, predispone una scheda riferita al singolo lavoro, servizio, o fornitura, in cui sono elencate le attività assegnate, le tempistiche di realizzazione e le rispettive quote da liquidare ai singoli componenti del gruppo di lavoro. Le schede vengono trasmesse al Settore Risorse Umane che provvederà nei successivi 30 giorni ad effettuare le verifiche sui calcoli di natura retributiva e a rinviarle al servizio.

5. Successivamente il dirigente/RUP trasmette la liquidazione al settore finanziario che dovrà apporre il visto contabile entro i successivi 30 giorni. L'erogazione dell'incentivo da parte dell'ufficio personale avverrà con il primo cedolino utile.

Art. 19

Incentivi pregressi

In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, si applicano le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici secondo le norme dei rispettivi regolamenti comunali approvati per il periodo di competenza.

Art. 20

Assicurazioni professionali

1. L'amministrazione provvede alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei tecnici interni effettivamente incaricati per le attività di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art 45 c.7 lett c) del Dlgs 36/2023.



2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione appaltante.

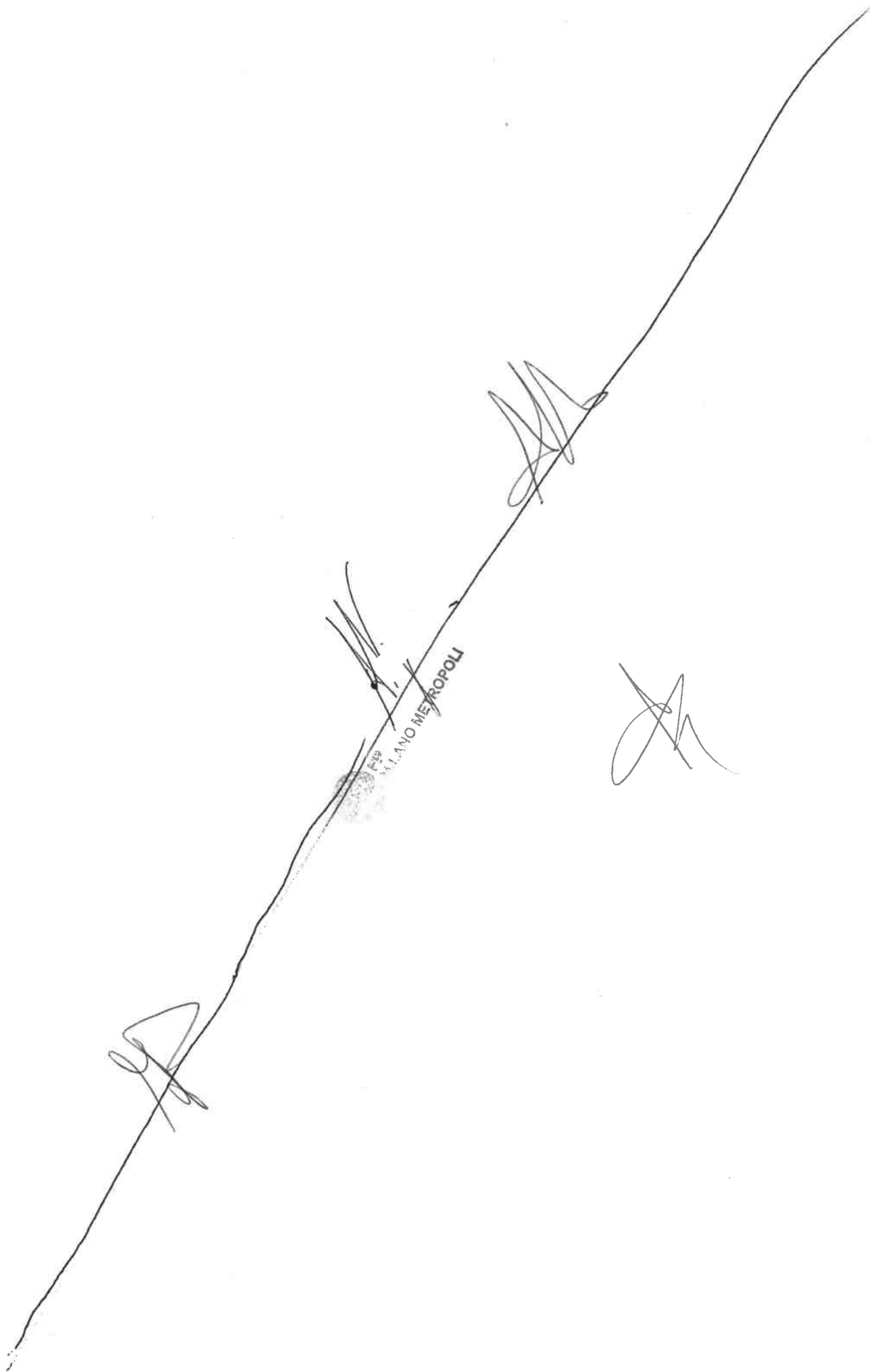
Art. 21

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.



Stampa: METROPOLI



FIS
MILANO METROPOLI

[Handwritten signature]